

AS 2469 “LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA”**DETAZZAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN ANALOGIA CON QUANTO PREVISTO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO**

RAZIONALE: Si tratta di estendere al settore pubblico le norme già previste per i dipendenti privati dal 2016 e modificate dalla legge di bilancio per il 2017 che prevedono:

- tassazione agevolata dei premi di produttività, con aliquota sostitutiva al 10% da calcolare su un importo massimo previsto pari a € 4.000.
- La possibilità per i lavoratori subordinati di beneficiare del regime agevolativo a patto di avere un reddito massimo fino ad € 80.000 annui
- La possibilità per i lavoratori beneficiari del premio di produzione, di riconvertire l'importo del premio con le misure del cosiddetto welfare aziendale.
- la totale decontribuzione per i primi 800 euro di bonus produttività.

PROPOSTA EMENDATIVA:

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo 18bis

«Art. 18bis*Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici*

“Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50”.

TASSAZIONE AGEVOLATA PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE SANITARIO DEL SSN

RAZIONALE: Si tratta di estendere ai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale le norme già previste per i dipendenti privati dal 2016 e modificate dalla legge di bilancio per il 2017 che prevedono:

- tassazione agevolata dei premi di produttività, con aliquota sostitutiva al 10% da calcolare su un importo massimo previsto pari a € 4.000.
- La possibilità per i lavoratori subordinati di beneficiare del regime agevolativo a patto di avere un reddito massimo fino ad € 80.000 annui
- La possibilità per i lavoratori beneficiari del premio di produzione, di riconvertire l'importo del premio con le misure del cosiddetto welfare aziendale.
- la totale decontribuzione per i primi 800 euro di bonus produttività.

Si tratta di eliminare una discriminazione tra pubblico e privato che sta alterando la concorrenza tra sanità pubblica e privata, quest'ultima beneficiaria esclusiva della norma. Si tratta di rilanciare la produttività del servizio pubblico in condizioni di parità con il privato accreditato. Del resto la recente sentenza della Corte Costituzionale, nel negare l'estensione del provvedimento al settore pubblico, lo motivava con l'assenza di fatturazione e tariffazione delle prestazioni, condizioni presenti nel Servizio Sanitario Nazionale.

Considerato che il salario di risultato della Dirigenza medica veterinaria e sanitaria, come risulta dai dati del conto economico dello Stato, ammonta ad euro 524.699.399, passare da una aliquota del 43% ad una del 10% determinerebbe un minor gettito fiscale di euro 173.150.801,67.

Si ricorda che la Legislazione europea fa divieto di discriminazione tra settori con trattamenti fiscali differenziati. Tale situazione si verifica tra sanità pubblica e privata per quanto riguarda il trattamento accessorio dei dipendenti.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo 18bis

«Art. 18bis

Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del Ssn

“Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50”.